



Torino, lì 4 aprile 2022

Circolare n. 11/2022

OGGETTO: DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto "Sostegni-ter") - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 28.3.2022 n. 25

1 PREMESSA

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto "Sostegni-ter"), pubblicato sulla *G.U.* 27.1.2022 n. 21 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DL 27.1.2022 n. 4 è stato convertito nella L. 28.3.2022 n. 25, pubblicata sul *S.O.* n. 13 alla *G.U.* 28.3.2022 n. 73 ed entrata in vigore il 29.3.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 4/2022.

2 ESTENSIONE AI BILANCI 2021 E 2022 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'art. 5-*bis* del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.



A fronte della sospensione, sono previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):

- dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento;
- dal DL 228/2021 convertito (c.d. "Milleproroghe").

Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.

Peraltro, l'estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.

3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLE RATE

Per effetto dell'art. 10-*quinquies* del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all'importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:

- il 30.4.2022, se scadute nel 2020;



- il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
- il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.

Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all'ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.

4 CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI EDILIZIE

Nell'art. 28 co. 1-*bis* del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell'art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:

- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo" possono cedere il credito d'imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati".

I "soggetti vigilati" che possono essere cessionari delle "cessioni successive alla prima" sono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.



4.1 Disciplina transitoria

I crediti d'imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il "*bonus* barriere architettoniche 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Con la risposta del 17.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l'altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati" (ossia "vigilati") qualora vi siano stati:

- prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022.

4.2 Divieto di cessione parziale dei crediti d'imposta

Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d'imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate dall'1.5.2022.

5 INDICAZIONI DEL CCNL PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE

Ai sensi del co. 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021, norma introdotta dall'art. 28-*quater* del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall'art. 4 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "*bonus mobili*"), dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "*bonus verde*") e dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "*bonus facciate*"), possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili



sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:

- siano compresi nell'Allegato X al DLgs. 81/2008;
- siano di importo superiore a 70.000,00 euro;
- vengano avviati successivamente al 27.5.2022.

Visto di conformità

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:

- nell'atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

6 DETRAZIONI EDILIZIE - RESPONSABILITÀ PENALE DEL TECNICO ABILITATO ALLE ASSEVERAZIONI

Con il co. 13-*bis*.1 dell'art. 119 del DL 34/2020, norma introdotta dall'art. 28-*bis* co. 2 del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall'art. 2 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), viene disciplinata la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121 del medesimo DL 34/2020.

La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la



congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

7 PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE

L'art. 10-*quater* co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:

- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

8 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE RELATIVE AL 2021 - PROROGA

L'art. 10-*quater* co. 2 del DL 4/2022 convertito prevede il differimento al 23.5.2022, in luogo dell'originario 30.4.2022, del termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

La proroga è stata introdotta a seguito del suddetto differimento al 29.4.2022 del termine di invio della comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

9 BANCA DATI DELLE LOCAZIONI - COMUNICAZIONE DI DATI AL MINISTERO DEL TURISMO

L'art. 6-*quater* del DL 4/2022 convertito prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di occupazione ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), siano resi disponibili dal Ministero



**POGIOTTI
MANCARDO**
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo

dell'Interno al Ministero del Turismo secondo le modalità indicate dal DM 11.11.2020 (che ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione di tali dati all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni).

Banca dati delle strutture ricettive

Si ricorda che l'art. 13-*quater* co. 4 del DL 34/2019 ha istituito, presso il Ministero del Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017).

A tal fine, le strutture ricettive devono essere identificate mediante un codice alfanumerico (c.d. "codice identificativo") da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Il decreto del Ministero del Turismo 29.9.2021 n. 161 ha dato attuazione alla norma, dettando le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati.

Ora, l'art. 6-*quater* del DL 4/2022 convertito prevede che il Ministero dell'Interno fornisca al Ministero del Turismo (oltre che all'Agenzia delle Entrate, che, poi, li condivide con i Comuni) i dati relativi alle locazioni risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, effettuate ai sensi dell'art. 109 co. 3 del TULPS, secondo le stesse modalità (individuate dal DM 11.11.2020) con cui i medesimi dati sono forniti all'Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.